

## **ALLEGATO I.**

# **REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL'ECOCENTRO COMUNALE**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI**

#### **ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'**

Il presente Regolamento disciplina la gestione e l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti sul territorio dei comuni appartenenti alla CMVB mediante ECOCENTRI, ai sensi del DM 8/04/2008, come modificato dal DM 13/05/2009, e della DGR 3043 del 20/10/2009.

Gli ecocentri costituiscono una fase integrata dell'attività di raccolta dei rifiuti urbani, e sono destinati al solo ricevimento dei rifiuti urbani o loro frazioni, nonché dei rifiuti ad essi assimilati, prodotti da utenze domestiche e non domestiche, provenienti dal territorio di competenza, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità dei sistemi di riciclo e/o recupero dei rifiuti sanciti nel D. Lgs 152/2006.

#### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

In relazione alle successive disposizioni e norme si fa riferimento alle definizioni espresse nel Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati. Vengono utilizzati inoltre i termini così come successivamente descritti.

- **ECOCENTRO:** area attrezzata al ricevimento di rifiuti urbani e assimilati o loro frazioni che non prevede l'installazione di strutture tecnologiche o processi di trattamento. Per essere definita ecocentro, questa area deve necessariamente prevedere la presenza costante di uno o più addetti al fine di controllare l'effettivo conferimento dei rifiuti e di permettere un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali, prima che gli stessi vengano prelevati e avviati a recupero e/o a smaltimento.
- **ADDETTO AL CONTROLLO:** il soggetto incaricato dal Gestore delle operazioni di custodia, verifica, controllo e vigilanza sul regolare funzionamento dell'ecocentro.
- **TECNICO RESPONSABILE:** il soggetto, nominato dal Gestore, responsabile della gestione amministrativa e operativa dell'ecocentro.

Altre definizioni sono riferite alla normativa vigente in materia.

#### **ART. 3 – TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE DELL'ECOCENTRO**

Il gestore dell'ecocentro è tenuto a dare adeguata **informazione** ai cittadini circa l'esistenza dell'ecocentro e le modalità di conferimento in esso praticate.

Non vi è obbligo di tenuta del registro di carico/scarico previsto dal DLgs 152/2006, ma il titolare dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29, comma 5, della L.R. 3/2000, è soggetto alla

tenuta di **un apposito registro**, da compilarsi settimanalmente con i dati inerenti le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani in uscita, avviati ai successivi impianti di smaltimento o di recupero, compresa l'indicazione delle precise destinazioni.

Ai sensi del DM 13/05/2009 devono inoltre essere adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso, per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione di uno **schedario numerato** progressivamente e conforme agli allegati Ia e Ib del suddetto Decreto.

Solamente nel caso di trasporto effettuato da soggetti terzi, e non quindi da soggetti gestori del pubblico servizio, vi è obbligo di compilazione del **formulario di identificazione del rifiuto** previsto dal Dlgs. 152/2006. Va sempre compilato il suddetto documento per i "rifiuti da attività di servizio", come i liquidi provenienti da attività di gestione dell'ecocentro o i fanghi e gli oli prodotti nell'eventuale impianto di trattamento delle acque di dilavamento ad esso dedicato.

Tutti i rifiuti dell'ecocentro sono inoltre interessati dalla **comunicazione annuale al Catasto regionale** dei rifiuti a cura del Comune o di altro soggetto delegato.

#### **ART. 4 - REFERENTE TECNICO**

La figura del Tecnico Responsabile dell'ecocentro è individuabile in un soggetto nominato dall'Am/nc comunale. Il Responsabile dell'ecocentro deve accertarsi che la gestione dello stesso avvenga secondo le indicazioni del presente Regolamento, con particolare riferimento agli adempimenti di cui all'articolo precedente e alle disposizioni di cui ai successivi titoli II e III. Ad esso spetta il coordinamento tecnico e amministrativo dell'attività dell'ecocentro, comunicando le necessarie disposizioni al personale operativo, del quale dovrà verificare la formazione.

#### **ART. 5 - MANSIONI DEL PERSONALE OPERATIVO**

Il personale addetto alla gestione operativa dell'area attrezzata dovrà essere in grado di svolgere con la dovuta efficienza le seguenti mansioni:

- Riconoscere la titolarità al conferimento da parte degli utenti e delle Ditte, al fine di accertarne la residenza nel Comune
- Assistere gli utenti nelle operazioni di conferimento indirizzandoli verso gli idonei contenitori e fornendo agli stessi tutte le informazioni utili alla corretta differenziazione dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti ingombranti e ai rifiuti pericolosi
- Aggiornare settimanalmente il registro di cui all'art. 29, comma 5, della L.R. 3/2000 con i dati relativi alla tipologia e ai quantitativi dei rifiuti in uscita dall'ecocentro, verso idonei impianti di recupero e/o smaltimento, con la specifica degli stessi
- Compilare giornalmente lo schedario di cui agli allegati Ia e Ib al DM 13/05/2009 e controfirmare e conservare le schede di accompagnamento del rifiuto durante il trasporto;
- Coordinare la propria attività con quella degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati

- Provvedere alla manutenzione ordinaria e alla pulizia dell'area attrezzata (attrezzature, contenitori, locali, recinzione perimetrale, ecc.) nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
- Segnalare tempestivamente al referente tecnico ogni anomalia di gestione
- Informare l'Amministrazione comunale riguardo le necessità dell'ecocentro per quanto concerne lo svuotamento dei contenitori da parte delle ditte specializzate convenzionate e abilitate
- Comunicare al Responsabile dell'ecocentro eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari
- In caso di emergenza avvisare tempestivamente l'Amministrazione comunale ed eventualmente procedere alla chiusura dell'ecocentro
- Effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.

## **TITOLO II**

### **DISCIPLINA DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE ISTITUITE NELL'ECOCENTRO**

#### **ART. 6 - TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO RACCOLTE**

Le tipologie di rifiuti effettivamente conferite presso l'ecocentro sono strettamente connesse alle modalità di raccolta dei rifiuti urbani, con le quali si devono integrare, ed in particolare alle modalità di organizzazione della raccolta differenziata degli stessi, nonché alle destinazioni finali previste. In particolare gli ecocentri sono destinati al conferimento dei rifiuti urbani, la cui raccolta in maniera separata da parte del servizio pubblico risulta non agevole e che anche il cittadino trova conveniente portare direttamente con mezzo proprio, o tramite servizio su chiamata, ove istituito, ad un centro appositamente attrezzato.

Il conferimento del rifiuto urbano presso l'ecocentro comunale è gratuito. E' comunque facoltà dell'Am/ne comunale l'introduzione di tariffe di conferimento per alcune tipologie di rifiuti o per particolari utenze, in dipendenza di mutate condizioni tecnico-economiche riguardanti la gestione della struttura.

Ferma restando la classificazione dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006, ai fini delle successive disposizioni e norme del presente Regolamento, sono ammesse al conferimento presso l'ecocentro, in quantità compatibili con la potenzialità organizzativa del servizio e con la capacità ricettiva, le tipologie di rifiuti urbani previste nel DM 8/4/2012, come integrate dal DM 13/05/2009, e quelle eventualmente autorizzate dalla Provincia ai sensi dell'art. 6 DGR 3043 del 20/10/2009.

E' vietato conferire presso l'ecocentro:

- rifiuti prodotti in altri Comuni

- i rifiuti secchi residui (CER 200301), anche se chiusi nei sacchi della spazzatura, che devono invece essere conferiti al normale e ordinario circuito di raccolta stradale e/o porta a porta;
- la frazione putrescibile ed organica del rifiuto urbano domestico (scarti di cucina CER 200108), che deve invece essere conferita al normale ed ordinario circuito di raccolta stradale dell'umido o riciclata attraverso il compostaggio domestico;
- i rifiuti agricoli derivanti dalla coltivazione del fondo, i rifiuti industriali ed in genere tutte le tipologie di rifiuti non comprese nell'elenco dei rifiuti assimilati agli urbani
- veicoli a motore, rimorchi o loro parti, che devono essere invece consegnati ai centri autorizzati sulla base della normativa vigente.

In subordine all'istituzione dell'apposito servizio su chiamata, alcune tipologie di rifiuto ingombrante potranno essere ritirate a domicilio dietro eventuale pagamento di una tariffa stabilita dall'Am/ne comunale, determinata secondo criteri atti a coprire i costi del servizio.

L'Am/ne comunale, con proprio provvedimento, ha la facoltà di modificare in qualsiasi momento, a seguito di mutate esigenze organizzative e tecniche, le tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate, ed è tenuta a comunicare all'utenza ogni variazione apportata con un preavviso minimo di 15 giorni, fatti salvi i casi di forza maggiore.

## **ART. 7 - CONFERIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI.**

I rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, in osservanza delle tipologie e delle quantità fissate dalla delibera di assimilazione di ciascun Comune, nonché dal Regolamento di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, possono essere conferiti dalle utenze non domestiche con l'osservanza delle seguenti disposizioni:

- *l'assimilazione per qualità* a rifiuti urbani dei rifiuti speciali può interessare le sole frazioni identificabili da codici CER contenuti nell'autorizzazione dell'ecocentro e classificate come non pericolose, e alcuni specifici rifiuti pericolosi prodotti da aziende agricole in quantità comparabili a produzioni domestiche (rif. **Allegato II: Convenzione Aziende Agricole**);
- *l'assimilazione per quantità*, al fine del conseguimento della necessaria esenzione degli obblighi di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e della compilazione del formulario di identificazione rifiuti, impone il rispetto dei limiti massimi giornalieri di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e di 100 chilogrammi o 100 litri all'anno (max 4 conferimenti all'anno);
- *i rifiuti denominati RAEE*, compatibilmente con la capacità ricettiva dell'area attrezzata, possono essere conferiti gratuitamente all'ecocentro compilando la documentazione di trasporto e di registrazione di cui ai DM 151/2005 e DM 65/2010 e previa iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nell'apposita sezione;
- prima del conferimento la Ditta avrà cura di eliminare la presenza di scarto non conforme e/o destinato a circuiti diversi di raccolta differenziata, procedendo in via preliminare ad un adeguamento volumetrico al fine di ridurre al minimo lo spazio di ingombro. La Ditta deve arrivare all'Ecocentro con il materiale già separato nelle diverse classi merceologiche

- La Ditta effettua il trasporto al centro di raccolta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. In particolare, a seconda del soggetto produttore o detentore, il rifiuto deve essere accompagnato dalle seguenti schede, preventivamente compilate e firmate:
- DITTE GENERICHE / allegato Ia al DM 13/05/2009
  - AZ. AGRICOLE / **Sub allegato IIA**
  - RIVENDITORI, INSTALLATORI E AGGIUSTATORI RAEE / modulo di cui ai DM 151/2005 e DM 65/2010

Nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra il Comune può autorizzare la Ditta a conferire all'ecocentro comunale le seguenti tipologie di rifiuto assimilato a rifiuto urbano, per le quantità massime specificate nella tabella seguente:

Codice Europeo Rifiuto [CER]	Descrizione Tipologia	Quantità Massima Giornaliera	Quantità Massima Annuale
150101	imballaggi in cartone	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in polistirolo	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in nylon	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in plastica dura (cassette)	30 kg	100 kg
150103	imballaggi in legno (cassette)	30 kg	100 kg
150106	imballaggi misti (vetro-plastica-lattine)	30 kg	100 kg
200101	carta	30 kg	100 kg
200102	vetro	30 kg	100 kg
200138	legno	30 kg	100 kg
200139	plastica	30 kg	100 kg
200140	metallo	30 kg	100 kg
200201	verde	30 kg	100 kg
200133* (solo Az. Agricole)	accumulatori esausti	2 unità	100 kg
200126* (solo Az. Agricole)	olio minerale esausto	15 litri	100 litri
200125 (solo Az. Agricole)	olio vegetale esausto	15 litri	100 litri
160601* (solo Az. Agricole)	accumulatori esausti	2 unità	100 kg
150110* (solo Az. Agricole)	contenitori bonificati di prodotti fitosanitari	5 unità	100 kg
200123* (solo RAEE)	apparecchiature contenenti CFC	compatibilmente con gestione area	
200135* (solo RAEE)	apparecchiature fuori uso	compatibilmente con gestione area	
200136 (solo RAEE)	apparecchiature fuori uso diverse da 200135*	compatibilmente con gestione area	
200121 (solo RAEE)	tubi e lampadine fluorescenti	compatibilmente con gestione area	

## **ART. 8 - ATTIVAZIONE DI INDAGINI CONOSCITIVE DEL RIFIUTO DIFFERENZIATO CONFERITO**

In riferimento sia ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti, sia ad obiettivi di ottimizzazione del loro riciclo e recupero, con atto dell'Am/ne comunale possono essere attivate per singole e specifiche categorie di produttori, pesate ad hoc e analisi merceologiche del rifiuto conferito.

## **TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELL'ECOCENTRO**

### **ART. 9 - ACCESSO ALL'ECOCENTRO**

I giorni e gli orari di apertura al pubblico dell'ecocentro, esposti all'ingresso su apposito cartello, devono essere stabiliti in funzione delle esigenze degli utenti da esso servito, prevedendo almeno un'apertura pomeridiana e un'apertura nella giornata di sabato e/o domenica. Ove possibile può prevedersi un orario d'apertura riservato al conferimento da parte delle utenze non domestiche. L'ecocentro rimane chiuso nei giorni festivi infrasettimanali.

L'accesso al pubblico con **apertura straordinaria** può essere consentito anche in occasioni straordinarie programmate, qualora ciò venga disposto dall'Am/ne comunale.

Durante l'apertura è necessaria la presenza di uno o più operatori al fine di agevolare il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e garantire un adeguato controllo sulla qualità degli stessi.

L'accesso all'ecocentro è consentito ai soli iscritti a ruolo del Comune, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale, limitatamente alle tipologie di cui all'Art.6. Le utenze non domestiche ammesse ad usufruire del servizio pubblico possono conferire i propri rifiuti attraverso le modalità e nei limiti previsti dall'Art. 7 del presente Regolamento.

Il conferimento di rifiuti da parte di non residenti può avvenire solo quando venga esibito al personale addetto al controllo una delega firmata dall'utente residente che ha prodotto i medesimi rifiuti.

Il conferimento di rifiuti provenienti da utenti residenti nel territorio comunale e derivanti dalla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini, compiuto a cura di ditte esercenti attività di giardinaggio, è consentito purché accompagnato da una dichiarazione dell'utente riportante gli estremi di identificazione dei rifiuti consegnati e le generalità dell'utente medesimo.

Le operazioni di presa in carico dei rifiuti, per il trasporto verso gli impianti di recupero o di smaltimento da parte degli operatori del servizio pubblico di raccolta o dei trasportatori terzi autorizzati, dovranno necessariamente avvenire al di fuori degli orari di apertura alle utenze servite. La stessa norma si applica a tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano movimentazione di mezzi e/o impiego di apparecchiature elettromeccaniche.

## **ART. 10 - ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO**

Possono accedere all'ecocentro le associazioni o altri enti che collaborano nella raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti sulla base di convenzioni stipulate con il Comune.

## **ART. 11 - MODALITA' DI CONFERIMENTO**

L'utente che intende conferire rifiuti all'ecocentro deve sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative allo scarico, nonché esibire - se richiesta - la documentazione attestante la titolarità al conferimento. E' ammesso all'ecocentro il solo soggetto conferente.

L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti nonché coloro che intendano conferire rifiuti in difformità alle norme del presente Regolamento.

E' permesso l'accesso contemporaneo all'ecocentro di un numero di utenti tale da consentire un agevole controllo da parte del personale preposto.

Il conferimento dei materiali pericolosi e degli oli è consentita solamente sotto la supervisione del personale addetto.

I contenitori per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere muniti di apposita cartellonistica, ben visibile e identificativa in modo univoco dei materiali conferibili.

I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà aver già provveduto autonomamente alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

L'utente è comunque tenuto a disporre i rifiuti conferiti in modo ordinato, occupando il minimo di spazio possibile.

## **ART. 12 - NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI**

Durante il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro è fatto obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e di attenersi alle indicazioni fornite dalla cartellonistica appositamente predisposta. L'utente è comunque tenuto a porre la massima attenzione agli automezzi in manovra.

Gli utenti dei servizi di raccolta differenziata devono adempiere alle seguenti disposizioni:

1. non abbandonare rifiuti all'esterno dell'ecocentro.
2. non scaricare rifiuti differenti da quelli previsti agli Artt. 6 e 7 .
3. non mettere nei contenitori rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori.

4. non collocare rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi dedicati.
5. non asportare materiali dai contenitori e/o fare la cernita dei materiali medesimi.

Ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora l'utente abbia provocato l'imbrattamento del suolo dovrà provvedere direttamente alla pulizia dell'area.

### **ART. 13 - RIMOSTRANZE E RECLAMI**

Eventuali rimostranze e reclami da parte delle utenze devono essere rivolti per iscritto al Comune.

### **ART. 14 - CONTROLLI**

Il personale di controllo effettua la vigilanza per il rispetto del presente Regolamento verbalizzando le infrazioni previste dalla normativa vigente, fatte salve le competenze della Polizia Municipale e degli altri Enti preposti.

Nel caso di abbandono di rifiuti da parte di soggetti non individuati, il Comune attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dell'identità dei responsabili, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere allo sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

### **ART. 15 - DANNI E RISARCIMENTI**

In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi e colposi, che arrechino danni alle strutture dell'ecocentro, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

Il Comune non risponde in alcun modo delle azioni dell'utente che arrechino danno a terzi.

Qualora l'utente abbia a subire danno per ragioni che non siano riconducibili alla sua negligenza o imperizia, ma strettamente ascrivibili a cause dipendenti dal Comune, l'Amministrazione comunale si obbliga ad indennizzarlo nei termini stabiliti dalla Legge.

Sono esclusi i risarcimenti di danni imputabili a cause di forza maggiore.



## **TITOLO IV DISPOSIZIONI DIVERSE**

### **ART. 16 - OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti comunali quali quelle del Regolamento per la gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, quelle del Regolamento d'Igiene, di Polizia Urbana, del Codice della Strada, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE**

### **ART. 17 - REGIME SANZIONATORIO**

Le violazioni delle disposizioni previste dal presente Regolamento sono punite con le sanzioni determinate dall'Am/ne comunale, salvo che il fatto non sia disciplinato da Leggi dello Stato o normative speciali e che non costituisca reato.

Gli importi delle sanzioni amministrative e pecuniarie da applicarsi per le violazioni degli articoli del presente Regolamento sono descritti nel Titolo III del Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati, al quale si rimanda.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **A RT. 18 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento, che integra il Regolamento di gestione dei rifiuti Comunale, entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.

## **ALLEGATO II. CONVENZIONE AZIENDE AGRICOLE.**

Premesso:

- che il Comune ha in gestione il centro comunale delle raccolte differenziate (ecocentro comunale), posto in via \_\_\_\_\_;
- che il Comune ha approvato in data \_\_\_\_\_, con deliberazione di Consiglio comunale n. \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, il regolamento per i servizi di gestione dei rifiuti urbani e l'annesso regolamento di gestione dell'ecocentro comunale, parte integrante dello stesso;
- che il Regolamento di gestione dell'ecocentro comunale, all'art. 7 prevede la possibilità di accesso all'ecocentro per le sole utenze non domestiche che abbiano stipulato apposita Convenzione con l'Am/nea comunale e risultino munite di idonea autorizzazione (cartellino identificativo o altro documento da esibire al personale addetto prima delle operazioni di scarico) per il conferimento di rifiuti assimilati a rifiuti urbani comunque prodotti nel territorio comunale e identificabili con un Codice Europeo del Rifiuto (CER) contenuto nell'autorizzazione dell'ecocentro, per le quantità indicate nel Regolamento;
- che l'articolo 3 del D. Lgs 30 aprile 1998, n. 173 prevede la possibilità per le aziende agricole di conferire piccole quantità di rifiuti pericolosi agli appositi centri di raccolta organizzati dal gestore del servizio pubblico, per il trasporto ai predetti centri delle seguenti tipologie e quantità di rifiuti effettuato direttamente dai produttori agricoli:
  - a) due accumulatori esausti per singolo trasporto;
  - b) quindici litri di olio esausto per singolo trasporto;
  - c) cinque contenitori di prodotti fitosanitari per singolo trasporto.
- che la Regione Veneto con D.G.R. n. 1261 del 20/04/1999 ha emanato una direttiva valida per tutto il settore agricolo a livello regionale che rende ufficiale la procedura di bonifica dei contenitori vuoti di prodotti fitosanitari (CER 150110\*) in maniera tale da poter essere considerati, al fine del loro corretto smaltimento, come rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani (CER 150102 o CER 150104);
- che l'art. 195 del D. Lgs. n. 152/2006 come sostituito dal D. Lgs. n. 4 del 16.01.2008 dispone che non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, oltre che i rifiuti prodotti nelle strutture di vendita con superficie superiore ai 450 mq., per i Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, e a 750 mq per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;
- che il Decreto 8 aprile 2008 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28.04.2008, all'art. 1, prevede la

possibilità per le utenze non domestiche di conferire all'ecocentro, in maniera differenziata, rifiuti urbani e assimilati agli urbani;

- che d'altra parte l'ecocentro comunale, dove si svolgono unicamente attività di raccolta, rappresenta una fase integrata della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ad urbani non è configurabile ad impianto e non risulta pertanto possibile autorizzare gli addetti a compilare lo spazio del formulario di identificazione riservato al Destinatario del rifiuto;
- che la legge n. 205/2008 di conversione del d.l. n. 171/2008 recante "misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare", prevede *all'art. 4 quinquies* che per l'azienda agricola non è comunque richiesta l'iscrizione all'Albo per il trasporto dei propri rifiuti né la compilazione del formulario di identificazione rifiuti, purché lo stesso trasporto sia esclusivamente finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione e, solo per il formulario, il trasporto sia occasionale e saltuario di quantità massime di trenta chilogrammi o di trenta litri al giorno;
- che l'art. 16 del D. Lgs. n. 205/2010 dispone l'esenzione dall'obbligo di compilazione del formulario di identificazione rifiuti per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, per i trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri e per il trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno.

Premesso inoltre che:

- i rifiuti sono classificati secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e secondo le caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi, i rifiuti provenienti dall'attività agricola sono definiti come rifiuti speciali, con l'ulteriore possibile suddivisione in ***non pericolosi, pericolosi, pericolosi e potenzialmente infetti, altre sostanze e sottoprodotti***.

Le ***frazioni non pericolose***, che peraltro costituiscono la parte prevalente dei rifiuti prodotti dall'azienda agricola, sono:

- *materie plastiche* (nylon pacciamatura, nylon rotoballe, tubi PVC irrigazione, manichette, teloni serre, teloni copertura insilati, ecc.);
- *imballaggi di carta-cartone* (CER 150101), *plastica* (CER 150102), *legno* (CER 150103) e *metallo* non contaminati (sacchi sementi, sacchi concimi, sacchi mangimi, cassette frutta, contenitori florovivaismo, bottiglie contenitori per alimenti, ecc.);
- *olii vegetali esausti* CER 200125;
- *fanghi di sedimentazione e effluenti* di allevamento non impiegati ai fini agronomici;

- *pneumatici usati* CER 160103;
- *contenitori di fitofarmaci* bonificati ai sensi della D.G.R.V. n. 1261 del 20/04/1999 (CER 150102- CER 150106 imballaggi di plastica e imballaggi misti);
- *veicoli e macchine* da rottamare;
- *metalli* CER 200140 (reti, pali, ecc.);
- *scarti alimentari* CER 200108 provenienti dall'eventuale attività agrituristica;
- *scarti vegetali* in genere CER 200201, semprechè non destinati al reimpiego nelle normali pratiche agricole.

***I rifiuti pericolosi*** più frequentemente prodotti dalle imprese agricole sono:

- *oli esauriti* da motori, freni, ingranaggi, trasmissioni idrauliche;
- *batterie esauste*;
- *filtri dell'olio*;
- *fitofarmaci* non più utilizzabili;
- *contenitori di fitofarmaci* non bonificati;
- *farmaci ad uso zootecnico* scaduti o inutilizzabili;
- *contenitori vuoti di sostanze pericolose* (es. medicinali, vaccini ad antigene spento, antiparassitari, diserbanti, ecc.).

Si considerano ***pericolosi e potenzialmente infetti*** i seguenti rifiuti:

- contenitori vuoti di antigene vivo;
- materiale ed oggetti che hanno avuto contatto biologico con gli animali (es. cannule fecondazione, aghi, siringhe, tamponi, garze, ecc.).

***Altre "sostanze"***, pur derivanti in maniera diretta o indiretta dall'attività agricola, non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti e devono pertanto seguire diversi percorsi di raccolta e trattamento, come di seguito specificato:

- le carogne e le materie fecali (letame, liquame) seguono la normativa sui reflui zootecnici;
- le acque di scarico seguono la disciplina sugli scarichi;
- i materiali vegetali, le terre e il pietrame non contaminati da inquinanti provenienti da alvei di scolo ed irrigui, sono utilizzabili tal quale come ***sottoprodotti***. Lo stesso dicasi per le materie fecali e vegetali utilizzate nelle attività agricole o in impianti a biomasse e per i materiali litoidi o terre di coltivazione, anche sottoforma di fanghi provenienti dalla pulizia e dal lavaggio di prodotti agricoli, riutilizzati nelle normali pratiche agricole.

- ***L'assimilazione per qualità*** a rifiuti urbani dei rifiuti speciali agricoli può interessare le sole frazioni classificate come non pericolose identificabili da codici CER contenuti nell'autorizzazione dell'ecocentro ed eventualmente alcuni specifici rifiuti pericolosi prodotti in quantità comparabili a produzioni domestiche;

- ***L'assimilazione per quantità***, al fine del conseguimento dell'esenzione degli obblighi di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali e della compilazione del formulario di identificazione rifiuti, impone il rispetto dei limiti massimi giornalieri di 30 chilogrammi o 30 litri al giorno e di 100 chilogrammi o 100 litri all'anno;
- ***le frazioni non assimilabili a rifiuti urbani*** (rifiuti pericolosi generici e rifiuti potenzialmente infettivi) devono essere affidati a trasportatori autorizzati per il successivo recapito a idoneo smaltimento a norma di legge;

TRA

Il Comune di \_\_\_\_\_ c.f. \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_

E

Il Sig. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

della Azienda \_\_\_\_\_

sita nel comune di \_\_\_\_\_ – frazione \_\_\_\_\_

in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Partita Iva \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo e\_mail \_\_\_\_\_

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 1 – PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### Art. 2 – TIPOLOGIA DI RIFIUTO E QUANTITA' CONFERIBILI

Il Comune autorizza l'azienda agricola a conferire all'ecocentro comunale le seguenti tipologie di rifiuto assimilato a rifiuto urbano, per le quantità massime specificate:

<b>Codice Europeo Rifiuto [CER]</b>	<b>Descrizione Tipologia</b>	<b>Quantità Massima Giornaliera</b>	<b>Quantità Massima Annuale</b>
150101	cartone	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in polistirolo	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in nylon	30 kg	100 kg
150102	imballaggi in plastica dura (cassette)	30 kg	100 kg
150103	imballaggi in legno (cassette)	30 kg	100 kg
150106	imballaggi misti (vetro-plastica-lattine)	30 kg	100 kg
200101	carta	30 kg	100 kg
200102	vetro	30 kg	100 kg
200138	legno	30 kg	100 kg
200139	plastica	30 kg	100 kg
200140	metallo	30 kg	100 kg
200201	verde	30 kg	100 kg
200133*	accumulatori esausti	2 unità	100 kg
200126*	olio minerale esausto	15 litri	100 litri
200125	olio vegetale esausto	15 litri	100 litri
160601*	accumulatori esausti	2 unità	100 kg
150110*	contenitori prodotti fitosanitari	5 unità	100 kg

Ogni variazione sulle tipologie di rifiuti conferibili e sulle modalità di conferimento verrà comunicata agli utenti tramite apposita campagna informativa.

#### Art. 3 – DICHIARAZIONE RIFIUTI PRODOTTI

L'azienda dichiara di aver preso visione del Regolamento di gestione dell'ecocentro comunale e di essere a conoscenza delle prescrizioni normative richiamate in premessa, attestando che i rifiuti che intende conferire al servizio pubblico di raccolta rispettano i criteri di assimilabilità qualitativi e quantitativi.

#### Art. 4 – CONFEZIONAMENTO E TRASPORTO DEI RIFIUTI

La Ditta firmataria effettua il trasporto al centro di raccolta comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia. Prima del conferimento avrà cura di eliminare la presenza di scarto non conforme e/o destinato a circuiti diversi di raccolta differenziata, procedendo in via preliminare ad un adeguamento volumetrico al fine di ridurre al minimo lo spazio di ingombro. La Ditta deve arrivare all'Ecocentro con il materiale già separato nelle diverse classi merceologiche, avendo cura di compilare preventivamente e firmare la “**Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta**” (**Sub allegato IIA**), da far controfirmare all'addetto al centro di raccolta e contenente in particolare i codici CER corretti e una stima quanto più precisa del peso del materiale.

#### Art. 5 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune ottempera agli obblighi amministrativi previsti dalla legge per la gestione dell'Ecocentro. Nel caso di non conformità parziale o totale del rifiuto in arrivo, il Comune può rifiutare di accettare il materiale conferito dalla Ditta. La Ditta conferente è comunque responsabile per i danni diretti e/o indiretti che possano derivare al Comune, al personale, a mezzi o a terzi a causa del conferimento di rifiuti non consentiti.

#### Art. 6 – DURATA

La presente convenzione ha durata dalla data della stipula fino a tutto l'anno solare corrente. Si intende tacitamente rinnovata se non interverrà disdetta da parte della ditta firmataria.

#### Art. 7 – CONDIZIONI ECONOMICHE

Il corrispettivo del servizio comporta una iscrizione a ruolo per il pagamento della tassa sui rifiuti (tarsu) ed è calcolato sulla base delle condizioni per l'assimilazione e di eventuali maggiori oneri di servizio richiesti al Comune a seguito dell'accettazione dei rifiuti (eventuali noli e trasporti extra, smaltimenti frazioni non conformi, ecc).

**Art. 8 – CONTROVERSIE**

Qualsivoglia controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione della presente Convenzione che avesse ad insorgere tra le parti sarà rimessa e decisa da un collegio di tre arbitri. Ciascuna parte nominerà il proprio membro e gli arbitri così nominati eleggeranno di comune accordo il Presidente del collegio arbitrale. In mancanza di accordo entro 15 giorni dall'accettazione di entrambi gli arbitri della nomina, il Presidente del collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Belluno, al quale spetterà altresì la nomina di quell'arbitro che non sia stato designato dalla parte entro 15 giorni dalla relativa richiesta. Il lodo arbitrale dovrà essere reso entro 90 giorni dalla costituzione del Collegio arbitrale. Il collegio arbitrale di cui sopra giudicherà secondo diritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

Per la Ditta (timbro e firma) \_\_\_\_\_

Per il Comune di \_\_\_\_\_ Il Dirigente \_\_\_\_\_



## SUB ALLEGATO IIA: SCHEDA RIFIUTI CONFERITI AL CENTRO DI RACCOLTA

Centro di raccolta del comune di	
Sito in	
Via e numero civico	
CAP	
Telefono	
Fax	

parte da compilare a cura dell'addetto all'ecocentro	
<b>data</b>	
<b>numero scheda</b>	

Azienda Conferente .....

Sede Unità produzione del rifiuto: Comune .....

Frazione ..... Via ..... civ. ....

Tel/cell. .... / ..... Partita IVA .....

email .....

Tipo e Targa del mezzo che conferisce .....

Tipologia di rifiuto e quantità conferita:

Segnare con una croce	Codice Europeo Rifiuto [CER]	Descrizione Tipologia Rifiuto	Quantità Conferita	Unità di Misura [indicare kg o mc]
	150101	cartone		
	150102	imballaggi in polistirolo		
	150102	imballaggi in nylon		
	150102	imballaggi in plastica dura (cassette)		
	150103	imballaggi in legno (cassette)		
	150106	imballaggi misti (vetro-plastica-lattine)		
	200101	carta		
	200102	vetro		
	200139	plastica		
	200140	metallo		
	200133*	accumulatori esausti		unità
	200126	olio minerale esausto		litri
	200125	olio vegetale esausto		litri
	150110*	contenitori prodotti fitosanitari		unità

Timbro e firma della Ditta .....

Firma dell'addetto al centro di raccolta .....

## **ALLEGATO IV.**

### **REGOLAMENTO MERCATI E FIERE**

#### **ART. 1 FINALITA' E PRINCIPI**

Il Comune attraverso l'adozione di questo Regolamento intende promuovere la gestione corretta e sostenibile dei rifiuti prodotti durante i mercati settimanali e le fiere organizzati nel territorio comunale, al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- rendere più economico lo smaltimento dei rifiuti attraverso il contenimento dei volumi di rifiuto da avviare a discarica;
- incrementare e valorizzare la raccolta differenziata;
- orientare e sensibilizzare i cittadini verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale.

#### **ART. 2 – OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento vuole aiutare tutti i concessionari di spazi nei mercati settimanali e nelle fiere a promuovere azioni atte a ridurre la produzione dei rifiuti e a disciplinare una gestione corretta e sostenibile degli stessi.

#### **ART. 3 –DISCIPLINA GENERALE**

Durante lo svolgimento di mercati e fiere è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.

I principali materiali che devono essere recuperati sono:

- il cartone (imballaggi e scatoloni)
- la plastica (nylon, polistirolo, ecc)
- gli imballaggi ingombranti (cassette ortofrutta, bancali, ecc.)

**La frazione secca indifferenziata e la frazione umida devono essere smaltite a carico del produttore utilizzando i cassonetti disponibili nei pressi dell'area di mercato, dotandosi degli appositi sacchetti, ove previsti.**

Sarà cura del Comune individuare un'area di accumulo dei materiali di riciclo, separati per classe merceologica, che sia univocamente riconoscibile e facilmente accessibile.

A carico del concessionario rimane il corretto confezionamento dei rifiuti, che devono essere puliti, separati per tipologia di materiale, disposti in modo ordinato nell'area di accumulo (es. mediante impilamento) e preventivamente ridotti di volume (es. cartoni spaccati e schiacciati, nylon piegato, ecc.), come di seguito specificato più nel dettaglio.

- **cartoni e carta:** gli imballaggi in cartone devono essere confezionati debitamente piegati ed in pile ordinate in modo da facilitarne la raccolta e la movimentazione. Con gli imballaggi possono essere raccolti anche altri rifiuti di carta, quali:

- materiale illustrativo;
  - carte a sostegno di abiti;
  - carta velina;
  - giornali e riviste;
  - scatole di cartoncino per scarpe o altro
- ***imballaggi in plastica***: devono essere inseriti entro sacchi trasparenti tutti gli imballaggi in plastica non ingombranti, quali:
- sacchetti per indumenti in ogni tipo di plastica trasparente e non marchiati;
  - film plastici;
  - bottiglie in plastica di acqua minerale e bibite;
  - borsine in plastica o nylon;
  - vaschette in plastica o polistirolo pulite;
- Gli imballaggi ingombranti devono essere separati dagli altri, previo eventuale impilamento (cassette frutta, polistirolo e nylon ingombrante, ecc.)
- ***altri imballaggi recuperabili***: devono essere separati dagli altri rifiuti in maniera ordinata per il successivo conferimento all'ecocentro comunale (es. cassette di legno, bancali di legno, ecc.)
- ***rifiuti indifferenziati***: devono essere smaltiti a carico del produttore usufruendo del servizio pubblico di raccolta tutti i rifiuti indifferenziati quali:
- appendi abiti/grucce;
  - gommapiuma;
  - mozziconi di sigaretta;
  - stracci;
  - bicchieri e posate di plastica;
  - carta e/o plastica sporca.
- ***rifiuti organici (umido)***: devono essere smaltiti a carico del produttore usufruendo del servizio pubblico di raccolta tutti i rifiuti organici quali:
- scarti di frutta e verdura;
  - scarti di pesce;
  - escrementi di animali da fattoria;
  - resti di alimenti in genere;
  - fiori e piante;
  - carta unta.
- ***oli di frittura***: essendo direttamente collegati all'attività di vendita sono rifiuti speciali il cui smaltimento rimane a carico del produttore degli stessi.

Al termine dell'orario di funzionamento del mercato, previsto dalla vigente Ordinanza Sindacale di disciplina degli orari delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, ogni operatore, nel lasciare il mercato, deve mantenere pulita l'intera area del posteggio, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e conferendoli al servizio pubblico di raccolta.

Tutte le informazioni e prescrizioni sopraelencate dovranno essere ben pubblicizzate e diffuse tra i concessionari.

## **ART. 4 – DISPOSIZIONI FINALI**

### **a] Tariffari**

La fruizione del servizio pubblico di raccolta differenziata è soggetta al pagamento di un corrispettivo stabilito annualmente dal Comune tenendo in debito conto le tariffe vigenti dell'appalto di raccolta differenziata e i tariffari annuali di trattamento finale.

### **b] Sanzioni**

Per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa da 100,00 euro ad 500,00 euro, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia.

Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui sopra dovranno essere acquisiti al bilancio comunale.

**Eventuali reiterate violazioni alle norme del presente regolamento comporteranno la mancata successiva concessione di utilizzo di aree e spazi pubblici.**

### **c] Vigilanza**

Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale, nonché in generale tutti gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine e gli Enti ed Organi preposti dall'Amministrazione Comunale per il controllo.

### **d] Incompatibilità e abrogazione norme precedenti**

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

### **e] Entrata in vigore**

Le disposizioni contenute nel presente regolamento entreranno in vigore il 1 gennaio 2013.